



ISTITUTO COMPRENSIVO DI SAN FELICE SUL PANARO

Via Martiri della Libertà, 151 41038 San Felice sul Panaro (Mo)

C.M. MOIC81900N - C.F. 82003010368 Tel. 053584141 - Fax 053585243

moic81900n@istruzione.it – moic81900n@pec.istruzione.it www.icsanfelice.edu.it

CIG : B2A15FDB98

TRA

l'Istituto Comprensivo San Felice sul Panaro con sede in San Felice sul Panaro (MO) Via Martiri della Libertà, 151 – 41038 , Codice Fiscale 82003010368, nella persona del suo legale rappresentante Maria Paola Maini , Dirigente Scolastico pro tempore nata a Ravenna il 4-12-1956 , domiciliata per la funzione in Via Martiri della Libertà, 151 , di seguito denominato **Istituto scolastico/stazione appaltante**

E

la Ditta SKYLINE STUDIO SRL con sede in Via Garibaldi 10 41033 Concordia sulla Secchia (MO) P.I. 03855090365 nella persona del suo legale rappresentante Berni Mercede nata a Concordia sulla Secchia (Mo) il 22-9-1955 e residente a Concordia sulla Secchia (MO) in Via Taglio 4 Codice Fiscale BRNMCD55P62C951N, di seguito denominato **prestatore/appaltatore**,

si conviene e stipula quanto segue:

Art.1 – Oggetto del presente contratto è il conferimento da parte dell'Istituto Scolastico dell'incarico di responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione correlato agli adempimenti in materia di sicurezza, ai sensi del D.lgs. 81/2008 all'Arch. Malaguti Stefano, socio maggioritario della ditta Skyline Studio srl , nato a Mirandola (MO) il 19-06-1979 , residente a Concordia sulla Secchia (Mo) in Via Parri, 10 C.F. MLGSFN79H19F240M

Art.2 – Termini ed efficacia del contratto

Il presente contratto ha efficacia dalla data di sottoscrizione dello stesso per una durata di mesi 36 (trentasei) dalla data di sottoscrizione .

Art.3 – Obblighi del prestatore

Il prestatore che assume l'incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione s'impegna a fornire direttamente, le prestazioni come di seguito descritte:

1. mansioni di RSPP, come definite dal D.L.vo 81/2008, con sopralluoghi in ogni plesso o locale interno o esterno, oltre a visite in caso di Ispezione da parte delle Autorità Competenti;
2. riunioni del personale ai fini della Sicurezza, visite in caso di imprevisti, motivate richieste da parte del datore di lavoro;
3. svolgimento delle riunioni con ASPP, RLS, Medico Competente, RSU, Lavoratori, Dirigente Scolastico, Altri Consulenti esterni ed interni;
4. verifica e aggiornamento legislativo da svolgere in forma autonoma sulla Prevenzione Incendi, sicurezza nei luoghi di lavoro, visite mediche dei lavoratori, corsi di informazione e formazione, relazione sui rischi fisici, chimici e biologici, controllo della documentazione inerente la sicurezza degli edifici scolastici;
5. effettuazione di almeno due sopralluoghi per plesso nel corso dell' anno per la valutazione dei rischi con redazione del verbale di visita;
6. redazione/revisione del Documento di Valutazione dei Rischi;

7. verifica e conseguenti modifiche dei piani di emergenza generale e di evacuazione e aggiornamento della valutazione dei rischi di incendio;
8. predisposizione dei piani di evacuazione per protezione incendio e di emergenza per eventi pericolosi specifici;
9. definizione di procedure di sicurezza e di dispositivi di protezione individuali e collettivi in relazione alle diverse attività;
10. coordinamento (almeno due volte l'anno) delle prove di evacuazione e di prevenzione del terremoto e degli incendi, con eventuale supporto delle unità operative dei VVFF;
11. assistenza in caso di ispezione degli Organi di Vigilanza e di Controllo;
12. predisposizione, a richiesta di circolari informative al personale riguardanti i vari rischi;
13. assistenza per la richiesta agli Enti competenti degli interventi strutturali impiantistici e di manutenzione;
14. assistenza per la tenuta del Registro di Prevenzione Incendi e dei controlli periodici (DPR 37/1998);
15. assistenza nel coordinamento con le ditte appaltatrici, fabbricanti ed installatori per le problematiche sulla sicurezza, con eventuale stesura del DUVRI nei casi previsti;
16. assistenza negli incontri con le OOSS e terzi per le problematiche sulla sicurezza;
17. organizzazione della riunione periodica obbligatoria ai sensi dell'art. 35 del D. Lgs. 81/2008;
18. controllo planimetria e segnaletica;
19. supporto esterno per risoluzione dei problemi con vari Enti;
20. sopralluoghi tempestivi nelle situazioni di pericolo grave ed imminente;
21. consulenza in materia di prevenzione incendi, sicurezza del lavoro ed igiene dei luoghi di lavoro, rumore, rifiuti, ambiente;
22. assistenza del D.S. nell'individuazione e nomina di tutte le figure sensibili previste dalla normativa vigente; nell'organizzazione della Squadra d'Emergenza, Primo Soccorso, Antincendio e Servizio di Prevenzione e Protezione.
23. Formazione lavoratori (personale docente e non docente, parte generale e parte specifica) e aggiornamento periodico per tutto il personale docente e non docente.

Art.4 – Obblighi dell'Istituto Scolastico

Per le prestazioni oggetto del presente contratto l'Istituto scolastico provvederà a corrispondere al prestatore:

€ 1.200,00 annui iva esclusa compenso per incarico Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

€ 350,00 annui iva esclusa compenso per aggiornamento lavoratori in materia di salute e sicurezza sul lavoro importo variabile in caso di variazione del numero dei partecipanti

I pagamenti dei compensi sopraindicati saranno effettuati previa presentazione di fattura elettronica (**Codice Univoco Ufficio UFL9Z4**) con liquidazione entro 30 giorni dal termine di ricezione.

Il prestatore si impegna a comunicare gli estremi del conto dedicato.

ART. 5 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

Le parti si obbligano a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione e di trasmissione dati, di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza, a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

ART. 6 - FORZA MAGGIORE

Le Parti non potranno essere considerate responsabili per ritardi o mancata esecuzione di quanto stabilito nel contratto, qualora ciò sia dipeso esclusivamente da eventi al di fuori della sfera di controllo della Parte e la Parte non adempiente abbia agito con il massimo impegno per prevenire i suddetti eventi e/o risolverne le conseguenze. L'onere di provare che il verificarsi di tali eventi impedisce la tempestiva esecuzione, o l'esecuzione stessa, grava sulla parte inadempiente. La Parte che abbia avuto notizia di un evento che possa considerarsi di forza maggiore ne darà immediata comunicazione all'altra e le Parti si incontreranno immediatamente al fine di concordare insieme gli eventuali rimedi per ripristinare quanto prima la normale funzionalità dei servizi.

Art.7 - Clausole risolutive

Il presente contratto è sottoposto al diritto di recesso ai sensi dell'art. 1 comma 13 D.L. 95/2012 e dell'art. 123 del D. Lgs. 36/2023 .

Diffida ad adempiere

Di fronte all'inadempimento di una parte, l'altra parte potrà intimare per iscritto, mediante una comunicazione non generica corredata di adeguata documentazione tecnica, di porre rimedio a tale inadempimento entro il termine di 30 giorni, avvertendo esplicitamente la controparte che, decorso inutilmente tale termine, la parte intimante potrà dichiarare per iscritto la risoluzione del contratto o della sola parte cui è relativo l'inadempimento.

Clausola risolutiva espressa

Il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. quando l'inadempienza riguardi una delle seguenti obbligazioni:

- mancata esecuzione delle obbligazioni di cui agli artt. 3-4 del presente contratto;
- caso di subappalto non autorizzato;
- mancato pagamento dei corrispettivi al Fornitore oltre 30 giorni data fattura;
- violazione del segreto aziendale e della riservatezza di cui all' art. 5 del presente contratto;
- violazione tutela della proprietà intellettuale.

Recesso del contratto

Il cliente può recedere dal presente contratto dando un preavviso non inferiore a 20 giorni a mezzo PEC o r.a.r. In tal caso il cliente pagherà comunque l'importo della rata relativa alla fase in corso.

IN CASO DI SUCCESSIVO ACCERTAMENTO DEL DIFETTO DEL POSSESSO DEI

REQUISITI EX ARTT. 94, 95, 96, 97, 98 E 100 DEL CODICE DEI CONTRATTI E' PREVISTA LA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ED IL PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO PATTUITO SOLO CON RIFERIMENTO ALLE PRESTAZIONI GIA' ESEGUITE E NEI LIMITI DELL'UTILITA' RICEVUTA, L'INCAMERAMENTO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA OVE PREVISTA O, IN ALTERNATIVA, L'APPLICAZIONE DI UNA PENALE IN MISURA NON INFERIORE AL 10 PER CENTO DEL VALORE DEL CONTRATTO.

Art.8– Obblighi dell'appaltatore relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'appaltatore Ditta SKYLINE STUDIO SRL nella persona del suo legale rappresentante BERNI MERCEDE assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.

Art.9– Trattamento dati personali

I sottoscrittori si danno reciprocamente atto che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE/679/2016, i dati personali ivi compresi, se del caso, i cosiddetti "sensibili", saranno oggetto di trattamento finalizzato ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o del presente contratto. Tali dati potranno essere comunicati, per le medesime esclusive finalità, a soggetti cui sia riconosciuta da disposizione di legge la facoltà di accedervi.

L'informativa completa è pubblicata sul sito dell'Istituto www.icsanfelice.edu.it nella sezione Privacy.

Art.10 – Disposizioni conclusive

Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto è devoluta alla competenza del foro di Modena.

Letto, approvato e sottoscritto.

Ditta SKYLINE STUDIO SRL

Il Dirigente Scolastico
Maria Paola Maini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.Lgs. 82/2005, il quale sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa.*